



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "I. NEWTON"

LICEO SCIENTIFICO
LICEO LINGUISTICO
LICEO DELLE SCIENZE
UMANE



ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO

Via Puccini, 27 - 35012 Camposampiero (Padova) - tel. 049.5791003 - tel.
049.9303425 - fax 049.9303429
c.f. 92127840285 - e-mail: pdis01400q@istruzione.it -
pdis01400q@pec.istruzione.it - www.iis-newton.it

STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E REGOLAMENTO APPLICATIVO

Premessa

Il Regolamento applicativo dettaglia per l'istituto Newton le direttive generali riportate nel DPR n. 249 del 24/6/1998 denominato " Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria" modificato dal DPR del 21 novembre 2007 n. 235. In particolare vengono tipizzate le mancanze disciplinari, con le relative sanzioni, e con l'indicazione degli organi competenti ad irrogarle; nonché vengono specificati gli organi di garanzia, loro costituzione e termini per gli eventuali ricorsi/reclami. Questo documento riporta con testo in *corsivo* lo "Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria", mentre con testo standard, delimitato in riquadri, sono riportate le norme applicative proprie dell'Istituto Newton approvate dal Consiglio di Istituto il 27/04/2009 .

ART. 1 - VITA DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA

- 1.** La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
- 2.** La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
- 3.** La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

ART. 2 - DIRITTI

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, devono attivare con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico.

Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione; analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative saranno organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;

b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;

- c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
- e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex-studenti e con le loro associazioni.

ART. 3 - DOVERI

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti dei capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

In particolare per l'Istituto Newton , gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente anche gli spazi esterni, e le attrezzature dei laboratori.i

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

ART. 4 - DISCIPLINA

(nuovo testo fissato dal decreto Presidente Repubblica 21 novembre 2007 n. 235)

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal Consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio d'Istituto.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi

dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni".

La tipizzazione delle “mancanze”, con le relative “sanzioni e l’indicazione dei soggetti competenti ad irrogarle viene qui rappresentata in forma tabellare.

Va inoltre specificato che:

- Tutte le mancanze disciplinari hanno conseguenze sul voto di condotta assegnato dal Consiglio di classe in sede di scrutinio.
- Per la stessa mancanza sono previste sanzioni diversificate in funzione degli elementi di valutazione di gravità del comportamento, quali intenzionalità, reiterazione, sussistenza di eventuali profili che possano aggravare o attenuare la responsabilità di chi compie l’infrazione.
- Laddove il fatto/comportamento possa essere configurabile come reato il Dirigente Scolastico ne darà tempestiva comunicazione all’autorità giudiziaria. L’istituto si riserva, inoltre di adempiere ad ogni azione legale per la tutela del proprio patrimonio materiale e morale.
- In questo documento viene usato genericamente il termine “famiglia”, per “famiglia” si intendono il/i genitore/i o chi/coloro ne esercita/no la patria potestà .
- Anche nel caso in cui l’allievo abbia già raggiunto la maggiore età, le comunicazioni sono comunque inoltrate per conoscenza alla famiglia .
- Le sanzioni che prevedono l’allontanamento fino a 15 gg. sono adottate dal Consiglio di classe **con la presenza dei rappresentanti dei genitori e degli studenti** .
- Le sanzioni che comportano l’allontanamento superiore a 15 gg. e quelle che implicano l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.

TIPIZZAZIONE DI MANCANZE E INFRAZIONI	SANZIONI	SOGGETTI COMPETENTI
Abbigliamento non consono all’ambiente scolastico	Ammonizione Verbale	Docente Dirigente Scolastico
Ritardi/Assenze senza fondati e documentabili motivi Se reiterati	Ammonizione Verbale o Ammonizione Scritta nel Giornale di Classe	Docente
	Comunicazione alla famiglia	Docente
	Convocazione della famiglia	Docente coordinatore incaricato dal Consiglio di Classe
Mancate esecuzione del lavoro assegnato in classe e/o a casa. Se reiterati	Ammonizione Verbale o Ammonizione Scritta nel Giornale di Classe	Docente
	Comunicazione alla famiglia	Docente
	Convocazione della famiglia	Docente coordinatore incaricato dal Consiglio di Classe
Mancato inoltro di comunicazioni tra scuola e	Ammonizione Verbale o Ammonizione Scritta nel Giornale	Docente

ART. 5 - IMPUGNAZIONI

(nuovo testo fissato dal decreto Presidente Repubblica 21 novembre 2007 n. 235)

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.

L'organo di garanzia della scuola è composto da sette membri: due docenti, due studenti, due genitori e il Dirigente Scolastico che lo presiede. I due rappresentanti dei docenti più un supplente sono individuati dal Consiglio di Istituto tra i candidati proposti dal Collegio dei docenti, i due rappresentanti degli studenti più un supplente e i due rappresentanti dei genitori più un supplente sono individuati per elezione, congiuntamente ai rappresentanti di classe. L'incarico dell'organo di garanzia dura due anni scolastici. Per la validità delle decisioni/riunioni è necessaria la presenza della maggioranza qualificata dei componenti (oltre al presidente 5 su 6). La presenza di soggetti direttamente o indirettamente coinvolti nel procedimento disciplinare è incompatibile con la funzione di componente dell'organo di garanzia. Pertanto si procederà alla sostituzione del componente che a qualsiasi titolo sia stato coinvolto nella mancanza disciplinare o nell'irrogazione della sanzione. L'organo delibera a maggioranza semplice; in caso di parità il voto del Presidente vale il doppio. La maggioranza viene calcolata al netto dei voti di astensione.

Qualora l'organo di garanzia non decida entro il termine di dieci giorni, la sanzione non potrà che ritenersi confermata. Il ricorso all'organo di garanzia non sospende la sanzione.

E' ammesso reclamo all' Organo di Garanzia Regionale entro 15 giorni decorrenti dalla decisione dell'organo di garanzia della scuola o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito (i 10 giorni).

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della

documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.

ART. 5-BIS (PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ)

(nuovo testo fissato dal decreto Presidente Repubblica 21 novembre 2007 n. 235)

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità."

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'

Vita della comunità scolastica

L'Istituto d'Istruzione Superiore "I. Newton" è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

È una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dall'art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, confermata dal Trattato di Lisbona.

Pur operando per il conseguimento delle finalità della formazione specifiche per ogni indirizzo di studio (Liceo Scientifico, Liceo delle Scienze Sociali, ITI), l'IIS "I. Newton" offre agli studenti che lo frequentano un curriculum di studi più ampio rispetto alle discipline e all'orario previsti. Sono infatti state attivate da diversi anni iniziative di sperimentazione e di ampliamento dell'offerta formativa che offrono percorsi didattici utili a formare diplomati non solo idonei ad affrontare gli studi futuri, la nuova realtà dell'Europa e le innovazioni scientifico-tecnologiche, ma anche in grado di seguire proprie attitudini e propri orientamenti culturali e professionali, coerentemente con le finalità (mission) che si è data la scuola:

fornire ai giovani del nostro territorio una formazione di orizzonte europeo, valorizzando risorse umane, tecnologiche e comunicative.

L'Istituto "I. Newton", nell'intento di valorizzare le competenze disciplinari, relazionali e progettuali dei docenti, promuove la collaborazione reciproca, la creatività personale, l'aggiornamento, la ricerca e la comunicazione.

L'Istituto da anni è impegnata sul fronte della lotta al disagio giovanile potenziando l'offerta culturale e aggregativa, favorendo le iniziative degli studenti e collaborando con le famiglie.

Poiché è sempre più vasta la presenza di gruppi di studenti con diversi livelli di preparazione, la nostra scuola offre servizi di recupero, di prevenzione del disagio scolastico e della dispersione, mirando al successo formativo.

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

La condivisione ed il rispetto delle regole del vivere e del convivere sono fondamentali ed irrinunciabili per realizzare gli obiettivi che l'istituto si è posto:

PERTANTO

L'Istituto si impegna a:

Creare un clima di serenità e di cooperazione con i genitori;
Promuovere con ogni singolo alunno un clima di confronto e di dialogo per motivarlo all'apprendimento;
Realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche elaborate nel Piano dell'Offerta Formativa;
Comunicare alle famiglie l'andamento didattico e disciplinare (valutazioni, assenze, ritardi) allo scopo di ricercare ogni possibile sinergia.

La famiglia si impegna a:

Prendere visione del Regolamento della scuola e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti e rispettarli;
Rispettare l'orario d'ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate a casi

eccezionali, giustificare le assenze;
Controllare quotidianamente il libretto delle comunicazioni scuola -\famiglia;
Controllare che l'alunno rispetti le regole della scuola (sia quotidianamente fornito di libri e corredo scolastico, rispetti il divieto dell'uso di videofonini,..), che partecipi responsabilmente alla vita della scuola, e che svolga i compiti assegnati;
Partecipare alle riunioni previste in particolare quelle all'inizio dell'anno nel corso delle quali vengono illustrati il P.O.F., il Regolamento della scuola, le attività che saranno svolte nell'anno (interventi di sostegno, di recupero, sportello didattico, ecc.) ;
Risarcire l'istituto per i danneggiamenti arrecati dall'uso improprio dei servizi, per i danni agli arredi e alle attrezzature e di ogni altro danneggiamento provocato da cattivo comportamento;
Risarcire il danno, in concorso con altri, anche quando l'autore del fatto non dovesse essere identificato.

Integrato con delibera del Consiglio d'Istituto del 13.04.2012 (sono le parti riportate in blu)